

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile.

Modifiche approvate da:

DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

DPRReg. 19/8/2015, n. 0168/Pres. (B.U.R. 2/9/2015, n. 35).

DPRReg. 14/12/2015, n. 0254/Pres. (B.U.R. 30/12/2015, n.52).

DPRReg. 9/3/2017, n. 057/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).

DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

DPRReg. 22/3/2021, n. 036/Pres. (B.U.R. 7/4/2021, n. 14).

CAPO I
FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 1 bis Delega di funzioni alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia
- Art. 2 Regime d'aiuto
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Cumulo degli incentivi con altre agevolazioni
- Art. 5 Sicurezza sul lavoro

CAPO II
SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 6 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 7 Iniziative finanziabili e limiti di spesa
- Art. 8 Spese ammissibili
- Art. 9 Spese non ammissibili

CAPO III
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 10 Intensità e limiti del contributo
- Art. 11 Riparto provinciale e presentazione della domanda
- Art. 12 Procedimento contributivo e istruttoria
- Art. 13 Concessione del contributo
- Art. 14 Avvio e conclusione dell'iniziativa

CAPO IV
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- Art. 15 Presentazione della rendicontazione
- Art. 16 Modalità di rendicontazione
- Art. 17 Liquidazione del contributo
- Art. 18 Sospensione della liquidazione del contributo
- Art. 19 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
- Art. 20 Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
- Art. 21 Ispezioni e controlli
- Art. 22 Operazioni straordinarie

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23	Rinvio
Art. 23 bis	Programmazione comunitaria
Art. 23 ter	Fondi statali, Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione e Piano di Azione e Coesione
Art. 24	Entrata in vigore
Allegato A	

CAPO I
FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1 bis
(Delega di funzioni alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia)^{1 2 3}

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera n bis), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), i contributi di cui all'articolo 1 sono concessi tramite delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2
(Regime d'aiuto)

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013⁴.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:
- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
 - b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima

¹ Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

² Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

³ Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.⁵

3. (ABROGATO).⁶

4. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso⁷.

4 bis. Ai fini di cui al comma 4, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.⁸

4 ter. Nel caso di cui al comma 4 bis, alla domanda di contributo possono alternativamente essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti parte della "impresa unica" attestanti tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.⁹

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **impresa femminile:** l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci¹⁰ è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società

⁵ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁶ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁷ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁸ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. e), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁹ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. f), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁰ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

- di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
- a bis) **nuova impresa**: l'impresa iscritta da meno di 36 mesi¹¹ al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; non è considerata nuova l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente;^{12 13}
- a ter) **giovane**: persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;¹⁴
- a quater) **impresa giovanile**: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;¹⁵
- b) **PMI**: imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;^{16 17}
- c) **progetto di imprenditoria femminile**: insieme complesso costituito¹⁸ da investimenti, attività e costi collegati all'avvio e al primo periodo di attività dell'impresa femminile;
- d) **operazioni di microcredito**: contratti di finanziamento¹⁹ di importo non superiore a 40.000 euro^{20,21}
- e) (ABROGATO);²²
- f) (ABROGATO);²³
- f bis) **soggetto gestore**: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale di competenza è realizzato il progetto di imprenditoria femminile, ossia:
- 1.1 la CCAA di Pordenone-Udine in riferimento al territorio provinciale di Pordenone e in riferimento al territorio provinciale di Udine;
 - 1.2 la CCAA Venezia Giulia in riferimento al territorio provinciale di Trieste e in riferimento al territorio provinciale di Gorizia.^{24 25 26}

¹¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

¹² Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹³ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁴ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁵ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁶ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁷ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

¹⁸ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. e), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁹ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

²⁰ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 22/3/2021, n. 036/Pres. (B.U.R. 7/4/2021, n. 14).

²¹ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. f), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

²² Lettera abrogata da art. 3, c. 1, lett. g), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

²³ Lettera abrogata da art. 3, c. 1, lett. g), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

²⁴ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

²⁵ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

Art. 4

(Cumulo degli incentivi con altre agevolazioni)²⁷

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 5

(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005²⁸), la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,²⁹ di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II

SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le nuove imprese femminili che hanno i seguenti requisiti:^{30 31}

a) iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese ³² competente per territorio;

²⁶ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

²⁷ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

²⁸ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

²⁹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

³⁰ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

³¹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

- b) dimensione di PMI;
- c) sede legale o unità operativa, presso cui è realizzato il progetto, situata nel territorio regionale;
- d) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria.³³

1 bis. Sono escluse dai contributi le imprese:

- a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d),³⁴ del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).³⁵

Art. 7

(Progetti³⁶ finanziabili e limiti di spesa)

1. I progetti di imprenditoria femminile sono realizzati presso la sede legale od unità operative dell'impresa beneficiaria situate nel territorio regionale.³⁷

2. I progetti di imprenditoria femminile³⁸ prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 5.000,00 euro.

2 bis. Le spese di cui all'articolo 8, commi 3 bis³⁹ e 5 bis, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2.⁴⁰

3. Le domande relative a progetti per i quali, all'esito dell'istruttoria delle stesse, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2⁴¹ sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

Art. 8

(Spese ammissibili)

³² Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

³³ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

³⁴ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

³⁵ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

³⁶ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

³⁷ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

³⁸ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

³⁹ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 19/8/2015, n. 0168/Pres. (B.U.R. 2/9/2015, n. 35).

⁴⁰ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁴¹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. e), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto di imprenditoria femminile, come specificate ai commi 2 e 3 bis, sia se sostenute dopo la presentazione della domanda sia se sostenute prima della presentazione della domanda⁴² ai sensi dell'articolo 2, comma 85 bis, della legge regionale 11/2011⁴³. Le spese ammissibili sono al netto di IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. Per la realizzazione dei progetti di imprenditoria femminile sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per investimenti, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica, relativi all'acquisto e alla locazione finanziaria di⁴⁴:
 - 1) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa;
 - 2) arredi;
 - 3) macchinari, strumenti ed attrezzature;
 - 4) beni immateriali: diritti di licenza e *software* anche mediante abbonamento, brevetti, *know-how*;⁴⁵
 - 5) *hardware*;
 - 6) automezzi, strettamente strumentali all'attività di impresa, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A e pertanto, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada,⁴⁶ con esclusione delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00;
 - 7) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari;⁴⁷
 - 8) materiali e servizi concernenti⁴⁸ pubblicità e attività promozionali legate all'avvio dell'impresa comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo e dell'immagine coordinata dell'impresa⁴⁹, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;
- b) spese per costituzione:
 - 1) spese notarili legate all'avvio dell'impresa, con riferimento unicamente all'onorario notarile⁵⁰;
 - 2) spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività d'impresa, nonché spese inerenti all'eventuale redazione del

⁴² Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁴³ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

⁴⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁴⁵ Punto sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁴⁶ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁴⁷ Punto sostituito da art. 8, c. 1, lett. d), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁴⁸ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. e), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁴⁹ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁵⁰ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. f), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

business plan, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; tali spese risultano dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente, oppure con relazione allegata alla rendicontazione;⁵¹

- c) spese di primo impianto per:
- 1) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo ⁵² nel limite di spesa massima di 40.000,00 euro, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 20;
 - 2) (ABROGATO);⁵³
 - 3) (ABROGATO);⁵⁴
 - 4) realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro;
 - 5) locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro come risultante dal contratto registrato;⁵⁵ qualora l'immobile non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'articolo 12, comma 4⁵⁶;
 - 6) avvio dell'attività di *franchising* limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al *franchisor* nel limite di spesa massima di 25.000,00 euro.

3. Le spese di cui al comma 2, lettera a), n. 8, lettera b), n. 1 e lettera c), n. 5 non superano complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili per il singolo progetto di imprenditoria femminile preventivate dall'impresa.

3 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili, in deroga all'articolo 9, comma 3, lettere i) e k), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione del progetto di imprenditoria femminile:

- a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), nel limite di spesa massima pari a 2.000 euro;

⁵¹ Punto sostituito da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁵² Parole soppresse da art. 5, c. 1, DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

⁵³ Punto abrogato da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁵⁴ Punto abrogato da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁵⁵ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. g), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁵⁶ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. e), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

- b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di spesa massima pari a 1.000 euro.⁵⁷

4. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse quota interessi e spese accessorie.⁵⁸

5. (ABROGATO).⁵⁹

5 bis. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso),⁶⁰ nel limite massimo di 1.000 euro.⁶¹

Art. 9

(Spese non ammissibili)

1. (ABROGATO).^{62 63}

2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000⁶⁴, non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi⁶⁵.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'articolo 8 e in particolare le spese relative a:

- a) personale;
- b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
- c) formazione del personale;
- d) beni di consumo;
- e) acquisto o locazione finanziaria di⁶⁶ beni immobili;
- f) beni usati;
- g) (ABROGATA);^{67 68}

⁵⁷ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. h), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁵⁸ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. i), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁵⁹ Comma abrogato da art. 8, c. 1, lett. l), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁶⁰ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. m), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁶¹ Comma aggiunto da art. 5, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁶² Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁶³ Comma abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

⁶⁴ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁶⁵ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁶⁶ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁶⁷ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. d), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁶⁸ Lettera abrogata da art. 1, c. 1, DPRReg. 14/12/2015, n. 0254/Pres. (B.U.R. 30/12/2015, n. 52).

- h) scorte;
- i) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
- j) IVA, salvo i casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, altre imposte e tasse;⁶⁹
- k) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- l) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo;
- l bis) condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione;⁷⁰
- l ter) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata;⁷¹
- l quater) (ABROGATA).^{72 73}

CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10 *(Intensità e limiti del contributo)*

1. L'intensità del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'ammontare minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, l'ammontare massimo del contributo è pari a 30.000,00 euro.

2 bis. Il limite massimo del contributo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera a) del comma 3 bis dell'articolo 8 ed a 500 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera b) del comma 3 bis dell'articolo 8.⁷⁴

Art. 11 *(Riparto provinciale e presentazione della domanda)*^{75 76 77 78 79 80 81 82 83 84}

⁶⁹ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

⁷⁰ Lettera aggiunta da art. 6, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁷¹ Lettera aggiunta da art. 6, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁷² Lettera aggiunta da art. 6, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁷³ Lettera abrogata da art. 9, c. 1, lett. e), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁷⁴ Comma aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁷⁵ Comma sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁷⁶ Comma sostituito da art. 7, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁷⁷ Comma sostituito da art. 7, c. 3, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁷⁸ Comma aggiunto da art. 7, c. 4, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁷⁹ Comma sostituito da art. 7, c. 5, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁸⁰ Articolo sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁸¹ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

⁸² Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/3/2017, n. 057/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).

⁸³ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/3/2017, n. 057/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).

1. La Giunta regionale ripartisce le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è effettuato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La domanda di contributo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa presso cui è realizzato il progetto.

3. La domanda di cui al comma 2 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

4. L'avviso di cui al comma 3 è pubblicato sul sito internet della Regione almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.

5. Nell'avviso di cui al comma 3 sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo che, inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso medesimo, sono redatte secondo lo schema che è approvato unitamente all'avviso di cui al comma 3 e pubblicato sul sito internet della Regione. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa richiedente.

6. La domanda di contributo è considerata valida solo se:

- a) è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ed è presentata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante medesimo, oppure
- b) è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

7. Ciascuna impresa presenta una sola domanda a valere sul medesimo avviso.

8. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.

9. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nell'avviso di cui al comma 3;

⁸⁴ Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPR 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

- b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
- c) le domande non sottoscritte in conformità a quanto stabilito al comma 6;
- d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 5;
- e) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 3.

10. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:

- a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione del progetto, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione del contributo;
- f) gli obblighi del beneficiario;
- g) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 19.

11. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 10, il soggetto gestore pubblica sul proprio sito internet apposita nota informativa.

12. La nota informativa di cui al comma 11 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

Art. 12

(Procedimento contributivo e istruttoria)

1 ante (ABROGATO).^{85 86}

1 ante bis (ABROGATO).^{87 88}

1 ante ter (ABROGATO).^{89 90}

1. (ABROGATO).^{91 92}

2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Il soggetto gestore procede

⁸⁵ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁸⁶ Comma abrogato da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁸⁷ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁸⁸ Comma abrogato da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁸⁹ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁹⁰ Comma abrogato da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁹¹ Parole aggiunte da art. 8, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁹² Comma abrogato da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.^{93 94}

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento⁹⁵ ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione.⁹⁶ La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

5. In pendenza del termine di cui al comma 4, il termine previsto dall'articolo 13, comma 1 è sospeso.

6. (ABROGATO).⁹⁷

7. Ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 il soggetto gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
^{98 99}

8. E' facoltà del soggetto gestore¹⁰⁰ prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in casi di particolare complessità in relazione alla congruità e riferibilità delle spese del progetto alle tipologie di spese ammissibili di cui all'articolo 8.¹⁰¹

Art. 13

(Concessione del contributo)^{102 103 104}

⁹³ Comma sostituito da art. 8, c. 3, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁹⁴ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁹⁵ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁹⁶ Parole soppresse da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁹⁷ Comma abrogato da art. 12, c. 1, lett. d), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

⁹⁸ Parole sostituite da art. 8, c. 4, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁹⁹ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. e), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁰⁰ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

¹⁰¹ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. f), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁰² Parole aggiunte da art. 9, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁰³ Parole sostituite da art. 9, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁰⁴ Articolo sostituito da art. 13, c. 1, DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

1. A seguito dell'istruttoria, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6, il contributo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Il soggetto gestore comunica l'adozione del provvedimento di concessione del contributo ai soggetti beneficiari entro i quindici giorni successivi. Tale provvedimento stabilisce in particolare:

- a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 15;
- b) gli obblighi del beneficiario;
- c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

3. Qualora le risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse rese disponibili possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ed entro i limiti di cui al comma 4.

4. In conformità all'articolo 2, comma 86 bis, della legge regionale 11/2011, le domande sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in conformità all'articolo 11, comma 3, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate dal programma operativo di gestione al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate.

Art. 14

(Avvio¹⁰⁵ dell'iniziativa)^{106 107 108 109 110 111}

(ABROGATO)

CAPO IV

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 15

(Presentazione della rendicontazione)^{112 113 114 115 116 117}

¹⁰⁵ Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁰⁶ Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁰⁷ Comma abrogato da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁰⁸ Lettera sostituita da art. 14, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁰⁹ Lettera abrogata da art. 14, c. 1, lett. d), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹¹⁰ Comma abrogato da art. 14, c. 1, lett. e), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹¹¹ Articolo abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

¹¹² Parole aggiunte da art. 11, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹¹³ Parole sostituite da art. 11, c. 2, lett. a), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

1. I progetti di imprenditoria femminile devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.

2. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore¹¹⁸. E' consentita la richiesta di proroga del termine per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.^{119 120}

3. La rendicontazione è presentata:

- a) mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione del contributo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 5¹²¹;
- b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore;

¹¹⁴ Parole sostituite da art. 11, c. 2, lett. b), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹¹⁵ Parole aggiunte da art. 11, c. 3, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹¹⁶ Parole sostituite da art. 11, c. 4, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹¹⁷ Articolo sostituito da art. 15, c. 1, DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹¹⁸ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

¹¹⁹ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/3/2021, n. 036/Pres. (B.U.R. 7/4/2021, n. 14), alle domande presentate nel corso dell'anno 2019 che risultino non ancora rendicontate al momento di entrata in vigore del medesimo DPRReg è consentita la richiesta di proroga del termine di rendicontazione per un periodo massimo di sei mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso, in luogo dei 60 giorni ordinariamente previsti al comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 312/2011.

¹²⁰ Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del DPRReg. 22/3/2021, n. 036/Pres. (B.U.R. 7/4/2021, n. 14), si applicano le seguenti definizioni:

a) "dispositivi di protezione individuale (DPI)": qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge

2 marzo 2020, n. 9;

b) "attività di sanificazione": attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore;

c) "attività di disinfezione e sterilizzazione": misure di prevenzione-protezione di tipo collettivo ai sensi del Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) basate sull'utilizzo di metodi chimici e chimico-fisici, per inattivare, distruggere o rimuovere microrganismi patogeni.

¹²¹ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 9/3/2017, n. 057/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).

- c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale "Postacelere 1 plus"; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 16

(Modalità di rendicontazione)^{122 123 124 125 126 127 128 129}

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a).

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.

5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

6. (ABROGATO).¹³⁰

7. L'avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;¹³¹

¹²² Comma aggiunto da art. 12, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹²³ Parole sostituite da art. 12, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹²⁴ Parole soppresse da art. 12, c. 3, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹²⁵ Parole aggiunte da art. 12, c. 4, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹²⁶ Parole sostituite da art. 12, c. 5, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹²⁷ Parole soppresse da art. 12, c. 6, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹²⁸ Parole sostituite da art. 12, c. 7, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹²⁹ Articolo sostituito da art. 16, c. 1, DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹³⁰ Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/3/2017, n. 057/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).

¹³¹ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/3/2017, n. 057/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).

- b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;¹³²
- c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro dell'impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.¹³³

8. Le spese di cui all'articolo 8, comma 3 bis, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 7¹³⁴, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 6¹³⁵.

9. (ABROGATO).¹³⁶

10. (ABROGATO).¹³⁷

11. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

12. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

13. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

14. Il soggetto gestore procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso a contribuzione ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione.¹³⁸

¹³² Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/3/2017, n. 057/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).

¹³³ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/3/2017, n. 057/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).

¹³⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

¹³⁵ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/3/2017, n. 057/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).

¹³⁶ Comma abrogato da art 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/3/2017, n. 057/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).

¹³⁷ Comma abrogato da art 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/3/2017, n. 057/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).

¹³⁸ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/3/2021, n. 036/Pres. (B.U.R. 7/4/2021, n. 14), alle domande presentate nel corso dell'anno 2019 che risultino non ancora rendicontate al momento di entrata in vigore del medesimo DPRReg., non è causa di revoca la modifica delle modalità di esecuzione del progetto oggetto del provvedimento di concessione qualora tale modifica sia stata determinata dalla necessità di affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sostenendo le seguenti spese, da considerarsi ammissibili anche se non contemplate in domanda, relative all'acquisto o alla locazione finanziaria di:

- 1) dispositivi di protezione individuale;
- 2) attrezzature e apparecchi certificati CE per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 3) impianti funzionali a sistemi di controllo finalizzati a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;

Art. 17
(Liquidazione del contributo)

1. Il contributo è liquidato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore^{139 140}.

2. Il termine di liquidazione del contributo è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 16, comma 13¹⁴¹.

3. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, il contributo concesso può essere erogato entro novanta giorni¹⁴² in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, previa presentazione di specifica domanda e a fronte della presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, redatte secondo i fac-simile disponibili sul sito internet^{143 144} del soggetto gestore^{145 146}.

3 bis. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il soggetto gestore¹⁴⁷ ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.¹⁴⁸

Art. 18
(Sospensione dell'erogazione del contributo)^{149 150}

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della

4) macchinari e attrezzature certificati CE per la sanificazione, disinfezione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro;

5) hardware e software finalizzati a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sociale nei luoghi di lavoro nonché a promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione.

¹³⁹ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁴⁰ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁴¹ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁴² Parole aggiunte da art. 13, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁴³ Parole soppresse da art. 13, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁴⁴ Parole soppresse da art. 17, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁴⁵ Parole aggiunte da art. 13, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁴⁶ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

¹⁴⁷ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. d), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁴⁸ Comma aggiunto da art. 13, c. 3, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁴⁹ Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁵⁰ Articolo sostituito da art. 18, c. 1, DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

legge regionale 7/2000.

Art. 19

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)^{151 152}

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) (ABROGATA);¹⁵³
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 13;
- d) nel caso di cui all'articolo 16, comma 14;
- e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore a 5.000 euro;
- f) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso.
- g) nel caso in cui si verifica la perdita, prima dello scadere del termine di cui all'articolo 20, comma 1, del requisito di partecipazione femminile all'impresa, come previsto dall'articolo 3, fatti salvi periodi non superiori a due mesi di perdita eventuale del requisito per circostanze non dipendenti dalla volontà dell'impresa e da questa debitamente documentate;
- h) nei casi di cui all'articolo 20, commi 7 e 8.

3. Le spese di cui all'articolo 8, commi 3 bis e 5 bis, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2, lettera e).

4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 20

(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)

¹⁵¹ Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁵² Articolo sostituito da art. 19, c. 1, DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁵³ Lettera abrogata da art. 6, c. 1, DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei tre¹⁵⁴ anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione¹⁵⁵:

- a) iscrizione nel registro delle imprese;
- b) mantenimento della sede o dell'unità operativa¹⁵⁶, oggetto del progetto di imprenditoria femminile, attiva nel territorio regionale;
- c) (ABROGATA);¹⁵⁷
- d) (ABROGATA);^{158 159}
- e) permanenza del requisito di partecipazione femminile all'impresa, come stabilito dall'articolo 3, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera g).¹⁶⁰

1 bis. Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22:

- a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;
- b) nel caso di beni immobili per adeguamento e ristrutturazione di beni immobili di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), n. 1): nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.¹⁶¹

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, costituisce violazione degli obblighi di cui al presente articolo¹⁶², in particolare:

- a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi a contributo^{163 164};
- b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria femminile;
- c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria femminile.

2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 bis, lettera a)¹⁶⁵, i beni mobili materiali oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dal progetto di imprenditoria femminile.¹⁶⁶

3. (ABROGATO).^{167 168}

¹⁵⁴ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

¹⁵⁵ Parole soppresse da art. 20, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁵⁶ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

¹⁵⁷ Lettera abrogata da art. 20, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁵⁸ Lettera sostituita da art. 20, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁵⁹ Lettera abrogata da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

¹⁶⁰ Lettera sostituita da art. 20, c. 1, lett. d), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁶¹ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

¹⁶² Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. e), DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

¹⁶³ Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁶⁴ Parole soppresse da art. 20, c. 1, lett. e), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁶⁵ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. f), DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

¹⁶⁶ Comma aggiunto da art. 20, c. 1, lett. f), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁶⁷ Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. g), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 1 bis¹⁶⁹, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.¹⁷⁰

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, il soggetto gestore^{171 172} procede a ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 21.

6. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, il soggetto gestore ha^{173 174} facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

7. La violazione degli obblighi del beneficiario di cui al comma 1, lettera e), comporta la revoca dei contributi, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.¹⁷⁵

7 bis. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1, lettere a) e b), e 1 bis comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.¹⁷⁶

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato ai sensi del comma 7.

Art. 21 (Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento il soggetto gestore^{177 178} può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo richiesti o già concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni

¹⁶⁸ Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. g), DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

¹⁶⁹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. h), DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

¹⁷⁰ Comma sostituito da art. 20, c. 1, lett. h), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁷¹ Parole sostituite da art. 16, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁷² Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. d), DPRReg. 10/10/2014, N. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43)

¹⁷³ Parole sostituite da art. 16, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁷⁴ Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. l), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43)

¹⁷⁵ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. i), DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

¹⁷⁶ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. j), DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

¹⁷⁷ Parole sostituite da art. 17, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁷⁸ Parole sostituite da art. 21, c. 1, DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

coinvolti nell'iniziativa e la regolarità di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000¹⁷⁹.

Art. 22

(Operazioni straordinarie)^{180 181 182 183}

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 20 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria.¹⁸⁴

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, commi 1 e 3, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore ¹⁸⁵, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.

3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

¹⁷⁹ Parole aggiunte da art. 21, c. 1, DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁸⁰ Parole aggiunte da art. 18, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁸¹ Parole sostituite da art. 18, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁸² Parole aggiunte da art. 18, c. 3, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁸³ Articolo sostituito da art. 22, c. 1, DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁸⁴ Comma sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 16/3/2015, n. 056/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).

¹⁸⁵ Parole soppresse da art. 12, c. 1, DPRReg. 2/9/2019, n. 0149/Pres. (B.U.R. 11/9/2019, n. 37).

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 23 bis (Programmazione dei Fondi strutturali¹⁸⁶)¹⁸⁷

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di regimi di aiuto per l'imprenditoria femminile nel quadro della programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea¹⁸⁸ con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea¹⁸⁹ relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate per il regime de minimis dal regolamento (UE) n. 1407/2013¹⁹⁰.

Art. 23 ter (Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione e Piano di Azione e Coesione)¹⁹¹ ¹⁹²

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) e del Piano di Azione e Coesione (PAC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

¹⁸⁶ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. a), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁸⁷ Articolo aggiunto da art. 19, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁸⁸ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁸⁹ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. b), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁹⁰ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. c), DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

¹⁹¹ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

¹⁹² Articolo sostituito da art. 24, c. 1, DPRReg. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi del PAR FSC e del PAC, è fatta salva la possibilità di prevedere negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1 opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Nell'ambito degli interventi finanziati ai sensi del comma 1 nel quadro del PAC, in deroga a quanto stabilito all'articolo 10, comma 1, l'intensità del contributo concedibile è pari al 49% per cento della spesa ammissibile. Nel caso in cui il beneficiario sia una impresa giovanile, l'intensità del contributo concedibile è aumentata di un punto percentuale.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

¹⁹³ Allegato sostituito da art. 25, c.1, DPR n. 10/10/2014, n. 0196/Pres. (B.U.R. 22/10/2014, n. 43).

- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013.